

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CSA
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 054/CSA- RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2017

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. P.A.Z. PICERNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTE MARCO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/AZ PICERNO DEL 19.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017)

Con ricorso ritualmente introdotto la ASD P.AZ Picerno ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 61 del 22.11.2017, con il quale in relazione alla gara Altamura Team/ASD P.AZ Picerno, veniva inflitta al calciatore Conte Marco della sanzione della squalifica per 3 gare effettive, per *“reiterati atti di violenza in reciproco danno nei confronti di un avversario al termine della gara”*.

La ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione deducendo, in via principale, la non veridicità del referto arbitrale ed, in subordine, chiedendo la revoca della squalifica perché le azioni imputate al calciatore sarebbero dipese dalla necessità di difendersi da un'aggressione o, quantomeno, la riduzione della squalifica in considerazione dell'attenuante della aggressione e/o della natura tutt'altro che violenta della condotta imputata.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.

Il motivo principale è privo di pregio perché, come ricordato nello stesso reclamo, gli atti ufficiali di gara “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati, in occasione dello svolgimento delle gare”.

In ordine alla dinamica dei fatti, così come rappresentata dall'arbitro, emerge che il comportamento tenuto dal calciatore Maro Conte non rivesta i connotati della violenza, quanto piuttosto quelli della “condotta gravemente antisportiva”.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. P.A.Z. Picerno di Picerno (Potenza) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA CHIUSURA DEL SETTORE TRIBUNA RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA PICERNO/POTENZA DEL 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

La società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n.65 del 29.11.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. A.Z. Picerno/Potenza Calcio del 19.11.2017, ha comminato al Potenza Calcio la sanzione di “€ 2.000,00 ed il settore tribuna riservato alla tifoseria locale privo di spettatori “ per avere propri sostenitori lanciato all'indirizzo di un A.A: acqua ,birra e numerosi sputi che lo attingevano ripetutamente, nonché un ombrello all'indirizzo dei calciatori avversari. I medesimi inoltre, per la intera

durata del secondo tempo, rivolgevano espressioni offensive e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la sanzione è nulla per indeterminatezza della sua durata ed è ulteriormente viziata in quanto non individuerebbe puntualmente il settore dello stadio sul quale concentrare l'obbligo di chiusura.

Essa ha chiesto in via principale l'annullamento della sanzione inflitta e, in via subordinata, la sospensione dell'esecuzione della chiusura del settore tribuna con sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno alla luce della mancanza di una recidiva specifica.

La Corte al riguardo rileva che gli addebiti imputati alla ricorrente sono di duplice natura: da un lato quello relativo al lancio di liquidi e sputi nei confronti dell'assistente del direttore di gara e, dall'altro, quello delle offese e grida di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore avversario. Ciò che ha comportato una duplice sanzione di cui l'una di natura pecuniaria e l'altra di inibizione dell'utilizzo di parte dello stadio.

Entrambe gli addebiti sono non contestati né contestabili.

Osserva però la Corte che la sanzione relativa alla parziale chiusura dell'impianto così come decisa dal Giudice Sportivo è inapplicabile in considerazione della sua genericità, scaturita anche dal fatto che l'episodio si è verificato quando la squadra si trovava in trasferta e, in questi casi, il ribaltamento della sanzione in un settore dell'impianto della società ospitata è questione di dubbia corretta attuazione, anche in considerazione della circostanza che non è certa la provenienza dei tifosi ospitati da un settore piuttosto che un altro dello stadio della ricorrente.

La Corte ritiene pertanto di dover accogliere in parte il ricorso rideterminando la sanzione in € 3.000,00 aggiungendo ad essa la diffida.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza di Potenza ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 3.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini